

La formazione. Le nuove leve

Tirocinio, di regola, per 18 mesi Rimborso spese ai praticanti

MILANO

Tirocinio di 18 mesi con rimborso spese. Compatibilità con il lavoro dipendente. E possibilità di svolgere l'attività di **assistenza legale** dopo 6 mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti. Le novità, introdotte dalla legge di riforma dell'**ordinamento forense** approvata mercoledì alla Camera e ora al Senato, di uno dei capisaldi dell'accesso alla professione (stralciata la parte sull'esame e in discussione da tempo tra avvocati e ministero una soluzione sul numero chiuso nel corso di laurea) prevedono l'adeguamento a quanto previsto dal Governo ancora a inizio anno sul fronte della durata, che viene fissata in un anno e mezzo (ma sale a 24 mesi se svolta, invece che in uno studio professionale, con la partecipazione a corsi di formazione professionale te-

nuti da ordini e associazioni forensi). Un'interruzione di oltre 6 mesi senza motivo ha come conseguenza la cancellazione dal registro dei praticanti, fatta salva la possibilità di chiedere una nuova iscrizione al registro.

Tra le modalità di svolgimento trova posto, anche in questo caso uniformandosi alle misure di inizio anno, la possibilità di utilizzare 6 mesi dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza per una formazione più pratica. In ogni caso, almeno 6 mesi dell'intero tirocinio deve essere svolta presso uno studio legale. Ammessa la compatibilità del tirocinio con quella di lavoro subordinato secondo tempi e modi compatibili e in assenza di conflitti d'interesse. Si anche allo svolgimento del periodo di pratica presso due avvocati, quando si può presumere che la

mole di lavoro in uno solo di questi non è tale da permettere al praticante di svolgere una formazione sufficiente. I diploma ottenuto presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato per la durata di un anno ai fini del tirocinio.

Cancellando preoccupazioni che si erano diffuse nelle settimane scorse, si sottolinea che il tirocinio non può mai determinare di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche di natura occasionale. Quanto al compenso, negli studi legali va sempre corrisposto al praticante un rimborso delle spese sostenute per conto dello studio dove è svolta l'attività. Tuttavia, trascorsi i primi sei mesi, può essere riconosciuta al praticante un'indennità o un compenso a remunerazione dell'attività svolta per conto del-

lo studio, tenuto conto dell'effettivo apporto e dell'utilizzo delle strutture dello studio.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante, passati 6 mesi dall'iscrizione nel registro, a patto di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo avvocato. In ambito civile l'assistenza è autorizzata davanti al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che erano di competenza del pretore.

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nel registro; può durare al massimo cinque anni, fatto salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

